**CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI E …………………………………………………… AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 E SS.MM.II.**

TRA

L’Università \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, d’ora in poi denominata “Università ospitante”, con sede in L’Università \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. P.I. 00443370929, rappresentata dal proprio Rettore, legale rappresentante pro-tempore, Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a tale atto autorizzato con delibera del Senato Accademico in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e con delibera del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

E

L’Università \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, d’ora in poi denominata “Università di appartenenza”, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rappresentata dal proprio Rettore pro tempore e legale rappresentante, Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a tale atto autorizzato con delibera del Senato accademico in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e con delibera del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito indicate congiuntamente come “Parti”

# PREMESSO CHE

* l’art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010, la cui portata è stata estesa dall’art. 55 del D.L. n. 5 del 9/2/2012, convertito in Legge n. 35 del 4/4/2012, consente ai professori a tempo pieno ed ai ricercatori universitari a tempo indeterminato e pieno di poter svolgere attività didattica e di ricerca presso altro Ateneo ovvero presso un Ente pubblico di ricerca sulla base di una specifica convenzione finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse;
* i Decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 26 aprile 2011, n. 167, del 27 novembre 2012 n. 24786 e, da ultimo, del 30 gennaio 2014,hanno fissato i criteri per la stipula delle convenzioni di cui alla norma soprarichiamata;
* costituisce interesse delle Parti che il Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Professore ­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per il Settore scientifico disciplinare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, presso l’Università \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, svolga attività didattica e di ricerca presso l’Università \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con la quale viene stipulata la presente convenzione;
* le parti hanno formulato le proposte di utilizzazione in misura percentuale per l’attività didattica e di ricerca che il Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_svolgerà presso l’Università ospitante e l’Università di afferenza;
* il Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ha formalmente espresso il proprio consenso a svolgere l’attività presso l’Università ospitante in conformità alle pattuizioni di seguito concordate;
* la stipula della convenzione è funzionale allo sviluppo della reciproca collaborazione tra le due Istituzioni con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di comune interesse, meglio specificati nell’art. 1;
* l’art. 6, commi 1, 2 e 3 della Legge n. 240/2010 disciplina, tra l’altro, la quantificazione dell’impegno annuo del professore a tempo pieno;
* viste le norme ed i regolamenti vigenti presso le Università e gli Enti pubblici di ricerca;
* atteso che, ai fini di quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del citato DM 30 gennaio 2014, l’Università di appartenenza, cui il Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ afferisce, attesta che, alla firma della presente convenzione, lo stesso non risulta necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l’attivazione dei corsi di studio;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

# ART. 1 OGGETTO

1. La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti in ordine allo svolgimento delle attività di didattica e ricerca del Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti della legge, al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze nonché di razionalizzare e valorizzare le risorse scientifiche e didattiche presenti nelle Istituzioni procedenti.
2. La collaborazione tra le Parti è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi di comune interesse:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ART. 2 RIPARTIZIONE DELL’IMPEGNO

1. Per il periodo di durata della Convenzione previsto dal successivo art. 9 il Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ svolgerà la propria attività didattica e di ricerca nella misura percentuale del \_\_\_\_\_\_\_ % presso l’Università ospitante e per il \_\_\_\_\_\_% presso l’Università di appartenenza.
2. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento di cui all’art. 5, comma 5, della legge n. 240/2010, l’apporto del professore o ricercatore è ripartito in proporzione alla durata ed alla quantità dell’impegno nell’Università ospitante e nell’Università di appartenenza.

# ART. 3 RIPARTIZIONE DEGLI ONERI STIPENDIALI

1. Per il periodo di durata della Convenzione al Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ viene riconosciuto il trattamento economico e previdenziale in godimento presso l’Università di appartenenza.

Detto trattamento, da ripartirsi tra l’Università ospitante e l’Università di appartenenza in proporzione alla suddivisione dell’impegno annuo di cui al precedente articolo 2, e corrispondente al trattamento annuo lordo attualmente in godimento ovvero alla \_\_ classe di inquadramento del professore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a tempo pieno ai sensi della L. n. 240/2010, pari ad Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,con il \_\_\_% pari ad Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a carico dell’Università ospitante e il restante \_\_\_% pari ad Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a carico dell’Università di appartenenza.

Gli incrementi stipendiali riconducibili alla maturazione di classi stipendiali, adeguamenti Istat ed eventuali ulteriori adeguamenti stipendiali spettanti al Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ saranno ripartiti con le medesime modalità.

2. L’Università ospitante si impegna a versare all’Università di appartenenza l’importo definito al punto 1 in un unico versamento annuale posticipato a seguito di comunicazione da parte di quest’ultima dell’effettivo importo dovuto. Gli importi comunicati dall'Ateneo evidenzieranno il costo effettivo del docente comprensivo degli incrementi maturati nel periodo di riferimento, esclusi arretrati relativi ad anni precedenti che non dovessero ricadere nel periodo di vigenza della presente convenzione.

L’Università di appartenenza continua a corrispondere al Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la retribuzione di competenza.

# ART. 4 VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E DI RICERCA

1. Le attività didattiche e di ricerca svolte dal Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ saranno valutate dall’ Università ospitante e dall’Università di appartenenza sulla base delle disposizioni di legge vigenti e dei propri regolamenti interni.

In particolare, presso l’Università ospitante il professore dovrà:

1. Compilare uno specifico registro delle attività didattiche svolte, che ha valore di autocertificazione e che al termine delle attività deve essere consegnato al Direttore del Dipartimento di riferimento;
2. Presentare al Direttore del Dipartimento di riferimento, al termine della durata dell’incarico, una dettagliata relazione sull’attività di ricerca svolta utile anche ai fini di un eventuale rinnovo della Convenzione.

# ART. 5 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Al Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ permane il diritto all’elettorato attivo e passivo presso l’ Università di afferenza e non potrà esercitare tale diritto presso l’ Università ospitante.

ART. 6 SICUREZZA E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che l’ Università ospitante assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_per lo svolgimento dell’attività presso l’ Università ospitante.
2. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.
3. L’Università di afferenza prende atto del fatto che il Prof \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_svolgerà le attività oggetto della convenzione presso i locali dell’Università ospitante essendo in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare, previa verifica della sostenibilità finanziaria, le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione a particolari eventuali esigenze correlate alle attività che verranno realizzate.

# ART. 7 TRATTAMENTO DATI

#

1. Le Parti si impegnano a osservare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di dati personali e sensibili. In relazione alla Convenzione e ai sensi e agli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, n. 679/2016, le Parti prendono atto e acconsentono che i dati personali da loro forniti formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento, per eseguire gli obblighi della Convenzione e di legge, ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza.
2. I titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

# ART. 8 RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione le Parti si impegnano a formalizzare quanto necessario con apposito scambio di comunicazioni in forma scritta tra il Rettore dell’Università ospitante e il Rettore dell’ Università di appartenenza, da trasmettere per conoscenza al Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

# ART. 9 DURATA

1. La Convenzione ha durata a partire dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (max 5 anni – se di durata inferiore rinnovabile fino a max 5 anni consecutivi) e sarà rinnovata salvo disdetta per un periodo complessivamente non superiore a 5 anni e pertanto non oltre il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

# ART. 10 RISOLUZIONE

1. La Convenzione potrà essere risolta unilateralmente dalle Parti per sopravvenute esigenze didattiche e scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza, mediante comunicazione scritta alla controparte da notificare con posta elettronica certificata (PEC), a patto che detta risoluzione non danneggi la rispettiva programmazione delle Parti.
2. La Convenzione si intende automaticamente risolta nel caso di revoca da parte del professore o ricercatore del proprio accordo ovvero nel caso in cui il professore o ricercatore eserciti l’opzione per il regime di impegno a tempo definito ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della Legge 30/12/2010, n. 240.
3. La risoluzione della Convenzione, ai sensi dei precedenti commi, ha effetto a far data dall’inizio dell’anno accademico successivo.

# ART. 11 RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alla presente Convenzione.

# ART. 12 CLAUSOLE FINALI

1. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente all’interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
3. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la Convenzione sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto.
4. Per il periodo di durata della Convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l’utilizzo del medesimo professore o ricercatore né essere avviate procedure per la copertura della posizione ricoperta.
5. Ai fini di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. 29/3/2012, n. 49, gli oneri stipendiali derivanti dalla Convenzione sono conteggiati in capo all’Università ospitante e all’Università di appartenenza in relazione alla percentuale di attività. A tal fine copia della Convenzione è trasmessa al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a cura dell’Università di appartenenza del docente.
6. Ai fini della Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede o residenza indicata in epigrafe.
7. La Convenzione, che si compone di n. 5 pagine, redatta in duplice copia originale una per ciascuna delle Parti, è soggetta ad imposta di bollo e verrà registrata solo in caso d’uso con spese che saranno poste a carico della parte richiedente.
8. L’ imposta verrà pertanto assolta in modo virtuale dall'Università \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ai sensi l'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_– Ufficio Territoriale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti con le modalità previste dal comma 2-bis dell’art. 15 della Legge

7.8.1990, n. 241, come inserito dall’art. 6, comma 2, della Legge 17.12.2012 n. 221

Università \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Rettore

Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*sottoscritto con firma digitale*

Università \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Rettore

Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*sottoscritto con firma digitale*